



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LA **SCUOLA**, CAMBIA COSÌ



Schema di decreto legislativo concernente
**la definizione delle norme generali relative
alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione**
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

LA SCUOLA CAMBIA COSÌ

A cura della
Direzione Generale per la Comunicazione

Direzione editoriale **Giuseppe Zito**

Testi a cura di **Giovanni Desco**

Coordinamento redazionale **Evelina Roselli**

Si ringrazia
**Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Ideazione e realizzazione del progetto grafico
Axioma Iniziative e Servizi Editoriali srl - Roma

© 2003 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

© 2003 Axioma Iniziative e Servizi Editoriali srl

Foto di copertina Sergio Vecia/Axioma.

Questa pubblicazione è stata chiusa in redazione il 10 dicembre 2003.

Cari genitori, cari famigliari,

dopo l'approvazione della legge di riforma della scuola (n. 53/2003), è iniziata la fase di realizzazione. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, infatti, il Piano pluriennale di investimenti e approvato in via preliminare il primo decreto attuativo, che riguarda la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), successivamente approvato anche dalla Conferenza Unificata (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane).

Molte sono le novità che verranno introdotte, con gradualità, a partire dall'anno scolastico 2004-2005, tutte mirate a innalzare la qualità della scuola per i vostri figli. In particolare, è garantito il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione delle ragazze e dei ragazzi per 12 anni, ovvero fino al conseguimento di una qualifica; il mantenimento gratuito del tempo pieno con facoltà di scelta delle famiglie; l'introduzione dell'inglese e dell'informatica fin dalla scuola primaria; l'insegnamento di una seconda lingua europea dalla prima classe della secondaria di primo grado; il rafforzamento dell'équipe di docenti con la previsione della figura di un docente-tutor che seguirà con voi, in maniera stretta, la crescita e la realizzazione personale dei vostri figli; la possibilità per i genitori che lo desiderano di iscrivere anticipatamente i propri figli alla scuola primaria.

La scuola che intendiamo costruire è una scuola che aiuti i vostri figli a crescere liberi e responsabili, formando personalità pronte ad affrontare da cittadini, con professionalità adeguate, un mondo che cambia continuamente.

In questa pubblicazione troverete il testo del decreto, corredato di spiegazioni, schede illustrative e dati sulla scuola dell'infanzia, sulla scuola primaria e sulla scuola secondaria di primo grado. Mi auguro che la lettura di queste pagine possa fornirvi informazioni utili circa le opportunità che la scuola mette a disposizione dei vostri figli, e possa costituire una nuova importante tappa del dialogo iniziato tra noi.

Con sincera cordialità



Letizia Moratti

LA SCUOLA CAMBIA COSÌ

SCUOLA	ACCESSI-USCITE	CONTENUTI <i>(Indicazioni nazionali e Profilo)</i>	ORGANIZZAZIONE	ORARI SETTIMANALI <i>(ipotesi: 33 settimane)</i>	ANNO SCOLASTICO DI ATTUAZIONE
DELL'INFANZIA					
Durata: tre anni	Possibilità, sperimentale, di iscrizione anticipata	Innovazioni organizzative e aggiornamenti di contenuto per le attività educative	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nuove figure professionali e spazi adeguati per accogliere i bimbi anticipatari ■ Piano personalizzato delle attività educative ■ Portfolio delle competenze personali 	<ul style="list-style-type: none"> • Da 27 a 52 ore • Da 25 a 48 ore (su 35 settimane) 	2003-2004
PRIMARIA (INIZIO DEL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E ALLA			FORMAZIONE PER ALMENO 12 ANNI)		
1° anno	Possibilità di iscrizione anticipata	Attività laboratoriali Inglese-informatica	<ul style="list-style-type: none"> ■ Docente tutor (fino al 3° anno della primaria svolge almeno 18 ore con lo stesso gruppo classe) ■ Piano di studi personalizzato ■ Portfolio delle competenze personali ■ Le scuole devono istituire i Laboratori di Approfondimento, Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti (Larsa) 	<ul style="list-style-type: none"> • 27 ore obbligatorie • Fino a 3 ore facoltative opzionali* • Fino a 10 ore di mensa • Max: 40 ore <p>*Offerte gratuitamente dalle scuole, anche in rete</p>	2003-2004
2°-3° anno (I biennio)	Valutazione biennale	Attività laboratoriali Inglese-informatica			2003-2004 2004-2005
4°-5° anno (II biennio)	Abrogato l'esame di Stato di 5° elementare Valutazione biennale	Attività disciplinari e interdisciplinari			2004-2005
SECONDARIA DI PRIMO GRADO					
1°-2° anno (III biennio)	Valutazione biennale	Attività disciplinari e interdisciplinari. Seconda lingua comunitaria.	<ul style="list-style-type: none"> • 27 ore obbligatorie • Fino a 6 ore facoltative opzionali* • Max: 33 ore + mensa <p>*Offerte gratuitamente dalle scuole, anche in rete</p>	2004-2005 2005-2006	
3° anno	Esame di Stato	Approfondimento disciplinare e orientamento			2006-2007

Dopo l'esame di Stato, lo studente prosegue il suo percorso nel sistema

dei Licei o nel sistema di Istruzione e formazione professionale.



A CHE PUNTO SIAMO

■ La legge di riforma (n. 53/2003) ha delegato il Governo a emanare una serie di decreti legislativi per innovare i diversi aspetti del sistema nazionale di istruzione e di formazione (ad esempio, contenuti, orari, valutazione, preparazione docenti), secondo i criteri e i principi che la legge stessa ha posto.

■ Il **Piano programmatico**, per finanziare le innovazioni previste dalla riforma e dai singoli decreti, è già stato approvato dal Governo il 12 settembre 2003, per un impegno di spesa pari a circa 8 miliardi di euro, da investire tra il 2004 e il 2008.

PRIME INNOVAZIONI DELLA LEGGE DI RIFORMA

■ Subito dopo l'entrata in vigore della legge n. 53/2003, il Ministero (con la Circolare n. 37 dell'11 aprile 2003) ha riaperto le iscrizioni al primo anno della scuola primaria per l'anno scolastico 2003-2004 per i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Più di 25.000 famiglie si sono avvalse di questa nuova opportunità.

Con la stessa Circolare, il Ministero ha avviato una fase di ricognizione sulla fattibilità dell'iscrizione anticipata anche alla scuola dell'infanzia.

■ In attesa dell'approvazione definitiva del decreto legislativo sulla scuola dell'infanzia e sul primo ciclo di istruzione, il Ministero ha avviato un progetto nazionale di innovazione rivolto alle prime due classi della scuola primaria, riguardante l'introduzione delle attività di alfabetizzazione informatica e di insegnamento della lingua inglese. Prosegue, inoltre, la sperimentazione già avviata nell'anno scolastico 2002-2003 in 251 scuole dell'infanzia e primarie.

IL PRIMO DECRETO: SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMO CICLO

■ Il 12 settembre 2003, insieme al Piano programmatico, il Governo ha approvato in via preliminare il decreto legislativo riguardante la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione. Il decreto (vedi *Scheda 1* a pag. 29) contiene una prima

parte dedicata alla scuola dell'infanzia (ex scuola materna), una seconda riguardante la scuola primaria (ex scuola elementare), una terza dedicata alla scuola secondaria di primo grado (ex scuola media), una quarta dedicata alle norme di graduale attuazione.

Al decreto sono allegati quattro documenti, che contengono i nuovi obiettivi generali del processo formativo e i nuovi obiettivi specifici, in base al quale i docenti progetteranno i piani di studio personalizzati. I documenti sono:

- il **Profilo educativo, culturale e professionale** dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione;
- le **Indicazioni nazionali** per i piani personalizzati delle attività educative nelle **scuole dell'infanzia**;
- le **Indicazioni nazionali** per i piani di studio personalizzati nella **scuola primaria**;
- le **Indicazioni nazionali** per i piani di studio personalizzati nella **scuola secondaria di primo grado**.

Questi documenti sono consultabili sul sito del Ministero (www.istruzione.it).



PRINCIPALI NOVITÀ

CENTRALITÀ DELLO STUDENTE – FLESSIBILITÀ DELLA SCUOLA

■ Principale obiettivo del sistema educativo nazionale è la crescita e la valorizzazione della persona. L'organizzazione scolastica deve il più possibile corrispondere alle esigenze degli studenti, negli orari e nei contenuti, fermo restando il perseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento contenuti nelle Indicazioni nazionali. Per ogni studente la scuola predispone il **piano di studio personalizzato**.

RUOLO DELLA FAMIGLIA

■ La scuola dell'infanzia e le scuole del primo ciclo di istruzione, ponendo lo studente al centro dei percorsi formativi, possono raggiungere le proprie finalità soltanto attraverso una **condivisione di responsabilità** con le famiglie. Non più la sola partecipazione, ma un impegnativo invito alla cooperazione, a lavorare insieme alla scuola e ai docenti, per la crescita e il successo formativo delle ragazze e dei ragazzi.

ETÀ DI ACCESSO E TEMPI SCUOLA

■ Il decreto riconosce alle famiglie il diritto di scegliere – entro un arco temporale definito – il momento ritenuto più opportuno per iscrivere i propri figli alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, anticipando l'età rispettivamente fino ai 2 anni e mezzo e 5 anni e mezzo (a regime).

■ Anche gli orari sono parzialmente personalizzabili. Nella **scuola dell'infanzia** la flessibilità è massima, prevedendo numerose possibilità all'interno di un orario minimo (25 ore per 35 settimane) e uno massimo (52 ore per 33 settimane) molto diversificati.

Nella **scuola primaria**, la scuola deve offrire fino all'attuale orario massimo di 40 ore settimanali, mensa inclusa (vedi *Schede 3 e 4* a pag. 31 e 32). Tale orario non è tuttavia interamente obbligatorio per gli studenti. L'orario minimo per assolvere il dovere di istruzione è fissato in 27 ore settimanali (esclusa la mensa). Agli studenti e alle loro famiglie, la scuola offre gratuitamente altre 99 ore annuali (una media di 3 ore in più alla settimana).

Nella **scuola secondaria di primo grado** è previsto il medesimo orario minimo obbligatorio della scuola primaria, ma raddoppia il numero massimo di ore facoltative opzionali a disposizione dello studente, che diventano 198 annue (in media 6 ore settimanali).

Le 99 ore nella scuola primaria e le 198 ore nella scuola secondaria di primo grado per le famiglie e gli studenti sono:

- **facoltative** (decidono se utilizzarle o meno, in tutto o in parte);
- **opzionali** (decidono quali attività e insegnamenti, tra quelli offerti);
- **gratuite** (lo Stato garantisce il personale anche per queste attività).

All'atto dell'iscrizione le famiglie, anche sulla base dell'offerta delle scuole, singole o riunite in rete, scelgono se e quante di queste ore far frequentare ai loro figli, e il tipo di attività.

LO STUDENTE AL CENTRO: TUTOR, PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO, PORTFOLIO DELLE COMPETENZE PERSONALI

■ Dall'ingresso nella scuola dell'infanzia e almeno per i 12 anni di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, lo studente è accompagnato nella propria crescita dal piano di studio personalizzato e dal portfolio delle competenze personali, con il costante riferimento dell'insegnante tutor.

Il **piano di studio personalizzato** contiene le unità di apprendimento programmate dai docenti, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento individuati dalle Indicazioni nazionali.

Il **portfolio** raccoglie materiali, prove scolastiche, commenti di docenti e genitori che documentano nel tempo il percorso seguito e le competenze acquisite, ai fini sia della valutazione sia dell'orientamento.

A partire dalla scuola primaria, inoltre, è garantito alle famiglie e agli studenti un **insegnante tutor**. Da un lato, egli svolge per gli studenti funzioni di tutorato e orientamento rispetto all'organizzazione del piano di studio personalizzato; dall'altro, coordina le attività didattiche dell'équipe dei docenti, cura le relazioni con le famiglie e l'aggiornamento continuo del portfolio.

NUOVI CONTENUTI DI INSEGNAMENTO

- Inglese, informatica e tecnologia già dal primo anno della scuola primaria
- Centralità dell'insegnamento dell'italiano (anche a livello grammaticale)
- Centralità dell'insegnamento della matematica (in particolare della geometria)
- Una seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado
- Educazione alla convivenza civile
- Potenziamento dell'insegnamento delle scienze, della storia, della geografia, dell'arte, della musica e dell'educazione motoria e sportiva.

■ È prevista, per favorire la continuità educativa e didattica, una diversa, progressiva e più equilibrata distribuzione dei contenuti sull'intero primo ciclo di istruzione. Anche l'articolazione dell'insegnamento per singole discipline avviene gradualmente, a cominciare dal secondo biennio della scuola primaria (quarto e quinto anno).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Schema di decreto legislativo concernente
**la definizione delle norme generali
relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione,**
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53*

Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

VISTO il [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#) [■] e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e, in particolare, [l'articolo 21](#) [■■];

VISTO il [decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275](#) [■■■];

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003;

ACQUISITO il parere della [Conferenza Unificata](#) [■■■■] di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 2003;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2003;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

■ *Si tratta del Testo Unico delle norme riguardanti la scuola.*

■■ *Ha introdotto l'autonomia delle istituzioni scolastiche.*

■■■ *È il Regolamento attuativo dell'autonomia delle scuole.*

■■■■ *In essa sono rappresentate le Regioni, le Province, i Comuni, e le Comunità Montane.*

* Testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 12 settembre 2003 e trasmesso agli organi competenti per parere.



CAPO I SCUOLA DELL'INFANZIA

Articolo 1

Finalità della scuola dell'infanzia

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori [■], contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa [■] con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
2. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa [■] e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia.

Articolo 2

Accesso alla scuola dell'infanzia

1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile [■] dell'anno scolastico di riferimento.

■ È riconosciuto e valorizzato il ruolo dei genitori, a partire dalla scelta stessa di far frequentare ai figli questa scuola, che resta non obbligatoria.

■ Il personale docente si raccorda con gli asili nido di provenienza e con la scuola primaria di destinazione delle bambine e dei bambini.

■ A oggi, l'offerta integrata (Stato, Comuni, paritarie) copre più del 96% di bambine e bambini (vedi **Scheda 2** a pag. 30).

■ Si tratta della data a regime. Per l'anno scolastico 2003-2004, vedi la data e le condizioni previste all'articolo 12, comma 1.

Articolo 3

Attività educative

1. L'orario annuale delle attività educative [■] per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore [■■], a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sono attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria [■].
3. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo e, in particolare, all'autono-

■ *Le ore sono espresse su base annuale: possono essere organizzate in 33, 34 o 35 settimane, sulla base delle esigenze locali.*

■ ■ *Viene introdotta un'ampia flessibilità, per andare incontro alle diverse esigenze delle famiglie.*

■ *Tale continuità è necessaria anche per la scelta di un'eventuale iscrizione anticipata alla scuola primaria.*

■ *Le "Indicazioni nazionali" individuano nel portfolio delle com-*

mia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie [■].

CAPO II PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Articolo 4 Articolazione del ciclo e periodi

1. Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado [■], ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere [■■] all'istruzione e formazione.
2. La scuola primaria [■], della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.
3. La scuola secondaria di primo grado [■], della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.

petenze personali lo strumento di questa documentazione.

■ *Gli otto anni, pur essendo articolati in due scuole diverse, costituiscono comunque un ciclo unitario e organico sul piano educativo e culturale.*

■■ *La frequenza del primo ciclo è obbligatoria.*

■ *L'articolazione dei periodi didattici è la seguente: 1 + 2 + 2.*

■ *L'articolazione dei periodi didattici è la seguente: 2 + 1.*

4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva [■] al termine del secondo periodo didattico biennale.

5. Il primo ciclo di istruzione si conclude con l'esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

■ *Viene abolito l'esame di Stato di quinta elementare.*

CAPO III LA SCUOLA PRIMARIA

Articolo 5 – Finalità

1. La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica [■], fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese [■■], di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile [■■■].

■ *Si utilizzano le nuove tecnologie sin dalla prima classe.*

■■ *Si impara la lingua inglese sin dalla prima classe.*

■■■ *Le conoscenze e le abilità disciplinari contribuiscono anche all'educazione alla convivenza civile.*

Articolo 6 – Iscrizioni

1. Sono iscritti [■] al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell'anno di riferimento.
2. Possono essere iscritti [■] al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile [■] dell'anno scolastico di riferimento.

Articolo 7

Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni [■] nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore [■].
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo,

■ *L'iscrizione è obbligatoria per tutte le bambine e tutti i bambini che compiono sei anni prima dell'inizio dell'anno scolastico.*

■ *Si può effettuare l'iscrizione anticipata, anche in accordo con i docenti.*

■ ■ *Data a regime. Per l'anno scolastico 2003-2004, è il 28 febbraio 2004 (articolo 13, comma 1).*

■ *Tutti gli orari sono espressi su base annuale: essi sono organizzati, di norma, in 33 settimane, ma è competenza dell'autonomia scolastica.*

■ ■ *Si tratta dell'orario minimo obbligatorio, uguale per tutti, per assolvere il dovere di istruzione. Corrisponde a 27 ore su 33 settimane.*

■ *L'offerta di ulteriori 99 ore annue (pari a 3 ore per 33 settimane) è obbligatoria e gratuita da parte delle scuole, sulla base delle esigenze delle famiglie e degli allievi.*

per ulteriori 99 ore annue [■], la cui scelta è facoltativa e opzionale [■] per gli allievi. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi *anche in rete [■]*.

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende *il tempo eventualmente dedicato alla mensa [■]*.

4. *Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche*, di cui ai commi 1 e 2, *è costituito l'organico di istituto [■]*. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, *contratti di prestazione d'opera con esperti [■]*, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. *L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche [■]*, fermo restando che il perseguimento delle finalità

■ Le famiglie decidono se utilizzarle, in tutto o in parte, e per quale tipo di attività (“scelta facoltativa e opzionale”).

■■ Organizzarsi in rete consente maggior varietà di offerta per le famiglie, e maggior efficienza per la scuola.

■ Gli orari non comprendono il tempo della mensa, quantificato in un massimo di 10 ore settimanali aggiuntive.

■ Ai docenti compete anche l'assistenza degli alunni durante la mensa, come previsto dal Contratto di Lavoro (vedi **Scheda 4** a pag. 32).

■ Per le attività facoltative opzionali è possibile arricchire l'offerta formativa con specifiche competenze, anche extrascolastiche, di esperti.

■ Viene valorizzata l'autonomia: la concreta organizzazione del monte ore annuale è stabilita dalla scuola.

di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, fatta salva la con titolarità dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato [■ ■] degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo [■ ■ ■] compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.

6. Il docente al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5 assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, una attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali [■].

7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti, dispone l'assegnazione dei docenti [■] alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.

Omissis

■ ■ L'unico vincolo organizzativo previsto è l'istituzione del docente tutor, che dovrà svolgere – con i docenti con cui lavora in équipe – le funzioni necessarie a un'effettiva personalizzazione dei piani di studio, elencate nel decreto stesso.

■ ■ ■ Tra le funzioni del tutor rientra il coordinamento delle iniziative educative e didattiche decise dall'équipe docente e la cura del portfolio dello studente, nonché delle relazioni con le famiglie.

■ È previsto che il docente tutor svolga, nelle prime tre classi, attività didattica con lo stesso gruppo classe per una parte consistente dell'orario complessivo.

■ Il collegio dei docenti fornisce al dirigente i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi e, quindi, anche quelli per l'individuazione del docente tutor, che deve comunque aver acquisito una specifica formazione al compito.

Articolo 8

La valutazione nella scuola primaria

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni [■] e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.
2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali [■] e comprovati da specifica motivazione.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico [■].

Omissis

■ *Viene ribadito che la valutazione degli alunni è compito dei loro docenti.*

■ *Sono confermate le attuali norme sulla eccezionalità della bocciatura alla scuola primaria.*

■ *La centralità dello studente e il suo diritto alla continuità didattica richiedono una certa stabilità dei docenti nella medesima scuola.*



CAPO IV SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Articolo 9 Finalità della scuola secondaria di primo grado

1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio [■], è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche [■■], le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi [■■■]; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea [■■■■]; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

■ *Le finalità di questo ordine di scuola sono perseguite attraverso lo studio organizzato per discipline.*

■■ *Prosegue e viene approfondita l'alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, già iniziata alla scuola primaria.*

■■■ *Le attività facoltative e opzionali (vedi articolo 10) sono anche uno strumento attivo di orientamento.*

■■■■ *Alla lingua inglese, studiata sin dalla scuola primaria, si aggiunge una seconda lingua comunitaria.*

Articolo 10

Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, *l'orario annuale delle lezioni* [■] nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, *è di 891 ore* [■■].
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, *attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue* [■], *la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi* [■■]. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, *organizzarsi anche in rete* [■■■].
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende *il tempo eventualmente dedicato alla mensa* [■].

■ *Tutti gli orari sono espressi su base annuale: essi sono organizzati, di norma, in 33 settimane, ma è competenza dell'autonomia scolastica.*

■ ■ *Si tratta dell'orario minimo obbligatorio, uguale per tutti, per assolvere al dovere di istruzione. Corrisponde a 27 ore su 33 settimane.*

■ *L'offerta fino a ulteriori 198 ore annue (pari a 6 ore per 33 settimane) è obbligatoria e gratuita da parte delle scuole, sulla base delle esigenze delle famiglie e degli allievi.*

■ ■ *Le famiglie decidono se utilizzarle, in tutto o in parte, e per quale tipo di attività ("scelta facoltativa e opzionale").*

■ ■ ■ *Organizzarsi in rete consente maggior varietà di offerta per le famiglie, e maggior efficienza per la scuola.*

■ *Gli orari non comprendono il tempo della mensa.*

4. *Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche*, di cui ai commi 1 e 2, *è costituito l'organico di istituto* [■]. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, *contratti di prestazione d'opera con esperti* [■], in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. *L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche* [■], fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso, *il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento* nella scelta delle attività di cui al comma 2, *di tutorato* [■] degli alunni, *di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle re-*

■ *Ai docenti spetta anche l'assistenza degli alunni durante la mensa, come previsto dal Contratto di Lavoro (vedi Scheda 4 a pag. 32).*

■ ■ *Per le attività opzionali e facoltative, è possibile arricchire l'offerta formativa con specifiche competenze di esperti.*

■ *La concreta organizzazione del monte ore annuale è affidata all'autonomia scolastica, il perseguimento delle finalità educative a tutti i docenti.*

■ ■ *L'unico vincolo organizzativo previsto è l'istituzione del docente tutor, che dovrà svolgere – insieme agli altri docenti – tutte le funzioni necessarie a un'effettiva personalizzazione dei piani di studio, elencate nel decreto stesso.*

■ ■ ■ *Tra le funzioni del tutor rientra, oltre al coordinamento del gruppo dei colleghi, anche la cura del portfolio dello*

lazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo [■■■] compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.

Articolo 11

Valutazione, scrutini ed esami

1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale [■] personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe [■■] al suddetto limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento [■] degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti [■■].
3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi for-

studente e delle relazioni con le famiglie.

■ È prevista una soglia minima di frequenza annuale come condizione necessaria per il passaggio all'anno successivo.

■■ Ovviamente sono possibili eccezioni, ad esempio per motivi di salute.

■ Anche il comportamento rientra nella valutazione formativa da parte dei docenti.

■■ Le scuole devono attivare, ove suggerito dalla valutazione periodica, Laboratori di Approfondimento, Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti (Larsa), utilizzando sia l'orario obbligatorio, sia quello facoltativo opzionale (le 198 ore).

■ Per il passaggio al terzo anno viene previsto particolare rigore, dopo che nel biennio

mativi del biennio [■], valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale.

4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con *un esame di Stato* [■].

Omissis

7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso *la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico* [■].

CAPO V **NORME FINALI** **E TRANSITORIE** [■]

Articolo 12 – Scuola dell'infanzia

1. Nell'anno scolastico 2003-2004 *possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004* [■], compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi,

precedente la scuola ha messo a disposizione degli studenti i Larsa.

■ *Il primo esame di Stato è previsto al termine del primo ciclo di istruzione.*

■ *Per migliorare l'apprendimento attraverso una maggiore continuità didattica, occorre una certa stabilità dei docenti nella medesima scuola.*

■ *Questa parte contiene il calendario di attuazione e l'adozione in via transitoria degli obiettivi di apprendimento contenuti negli allegati al decreto.*

■ *La possibilità di iscrizione anticipata dipende dal verificarsi, a livello territoriale, delle condizioni di fattibilità elencate di seguito.*

■ ■ *Nei successivi anni scola-*

e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni scolastici 2004-2005 e 2005-2006 può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione [■], fino al limite temporale di cui all'articolo 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 15.

2. Alla generalizzazione di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto si provvede con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dei finanziamenti [■] disposti a norma dell'articolo 7, comma 6 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato A [■].

stici, il Ministro può estendere tale possibilità anche ai nati oltre il 28 febbraio, fino al 30 aprile come limite massimo (articolo 2).

■ *Alla graduale (vedi **Scheda 2** a pag. 30) generalizzazione della scuola dell'infanzia sono destinati appositi finanziamenti all'interno del Piano programmatico di investimenti (alla voce "Riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione").*

■ *In attesa dell'approvazione definitiva dei nuovi obiettivi di apprendimento, sono adottate in via transitoria le "Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative nelle scuole dell'infanzia", allegato al decreto.*

Articolo 13 – Scuola primaria

1. *Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004* [■]. Per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, *un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni* [■■], fino al limite temporale previsto dal precedente articolo 6, comma 2.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, *dall'anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria* [■] e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, *si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato B, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D* [■].

■ *Si sono avvalse – per l'anno scolastico 2003-2004 – circa 25.000 famiglie.*

■■ *Nei successivi anni scolastici, il Ministro può estendere tale possibilità anche ai nati oltre il 28 febbraio, fino al 30 aprile come limite massimo (articolo 6).*

■ *Viene definito il calendario di graduale attuazione della riforma nella scuola primaria.*

■ *In attesa dell'approvazione definitiva dei nuovi obiettivi di apprendimento, sono adottati in via transitoria il "Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo" e le "Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola primaria", entrambi allegati al decreto.*

Articolo 14

Scuola secondaria di primo grado

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno successivamente avviate, dall'anno scolastico 2005-2006, la seconda classe del predetto biennio e, dall'anno scolastico 2006-2007 [■], la terza classe di completamento del ciclo.
2. Fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato C, facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato nell'allegato D [■].

Articolo 15 – Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 mi-

■ *Viene definito il calendario di graduale attuazione della riforma nella scuola secondaria di primo grado.*

■ *In attesa dell'approvazione definitiva dei nuovi obiettivi di apprendimento, sono adottati in via transitoria il "Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo" e le "Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di primo grado", entrambi allegati al decreto.*

gliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con i fondi previsti allo scopo [■] dall'articolo 7, comma 5 della legge n. 53 del 2003.

Articolo 16

Norme finali e abrogazioni

1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione di handicap [■], dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Le espressioni “scuola materna”, “scuola elementare” e “scuola media” contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite dalle espressioni, rispettivamente, “scuola dell’infanzia”, “scuola primaria” e “scuola secondaria di primo grado”.

3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad esse iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al com-

■ *I finanziamenti necessari alle iscrizioni anticipate alle scuole dell’infanzia e primaria statali sono già stati quantificati e stanziati dalla legge di riforma.*

■ *La riorganizzazione dei cicli scolastici non riduce gli interventi specifici a favore degli studenti portatori di handicap (vedi **Scheda 5** a pag. 33). Anzi, gli strumenti di flessibilità e personalizzazione – introdotti per tutti – possono costituire ulteriori agevolazioni.*

pleto esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.

4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 2 sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto [■]: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2.


5. Al testo unico di cui al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 100, comma 1 le parole “di cui all'articolo 99” sono soppresse;
- b) all'articolo 183, comma 1, le parole “a norma dell'articolo 177, comma 5” sono soppresse.

6. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


■ *Vengono abrogate le norme del Testo Unico incoerenti con le nuove disposizioni contenute nel presente decreto, incluse quelle relative alle modalità organizzative dei tempi di scuola.*

STRUTTURA DEL DECRETO



SCUOLA DELL'INFANZIA: ISTITUZIONI E SOGGETTI COINVOLTI*

La scuola dell'infanzia in Italia è garantita sia dallo Stato, sia dagli Enti Locali, sia da soggetti privati della società civile. Grazie alla cooperazione di tutti questi soggetti, si sta progressivamente realizzando la totale generalizzazione di questa scuola su tutto il territorio nazionale.



* I dati sono riferiti all'anno scolastico 2002-2003 (fonte: MIUR).

** Circa 1.658.000, inclusi i bambini stranieri.


IL TEMPO-SCUOLA PER GLI STUDENTI*

Il tempo-scuola degli studenti viene garantito attraverso gli orari di lavoro dei docenti, stabiliti dal Contratto (vedi *Scheda 4* a pag. 32).

Evoluzione del tempo pieno nella scuola elementare statale

Anno scolastico	Classi a tempo pieno	% su totale classi
1998-1999	25.658	17,94
1999-2000	26.697	18,91
2000-2001	28.041	20,03
2001-2002	29.463	21,19
2002-2003	30.599	22,18
2003-2004	31.267	22,80


Classi a tempo pieno



Evoluzione del tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado statale

Anno scolastico	Classi a tempo prolungato	% su totale classi
1998-1999	24.545	29,94
1999-2000	24.456	30,23
2000-2001	24.537	30,37
2001-2002	24.605	30,22
2002-2003	24.040	29,73
2003-2004	23.318	28,92

Classi a tempo prolungato



* Fonte: "Sedi, alunni, classi, dotazioni organiche", MIUR 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.

ORARIO DEI DOCENTI E ASSISTENZA ALLA MENSA

COSA DICE IL CONTRATTO DI LAVORO 2002-2005

ARTICOLO 26 – ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

■ COMMA 4

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento (*Omissis*).

■ COMMA 5

L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni (*Omissis*).

■ COMMA 10

Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.

COSA DICEVA IL “TESTO UNICO” DEL 1994

ARTICOLO 129 – ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

■ COMMA 3

Dall'orario delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è escluso il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto.

COSA DICE IL DECRETO DI RIFORMA

ARTICOLI 7 E 10 – ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE

(Rispettivamente per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado)

■ COMMA 3


L'orario di cui ai commi 1 e 2 [orario minimo obbligatorio e orario facoltativo opzionale] non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.

INTEGRAZIONE SCOLASTICA*


Nelle scuole statali, dalla scuola dell'infanzia sino alle scuole secondarie superiori, il numero, sia di studenti portatori di handicap, sia di docenti su posto di sostegno è in costante aumento.

Anno scolastico	Alunni con handicap	Posti spettanti per legge**	Posti aggiuntivi in deroga	Alunni/docenti
1998-1999	116.751	47.513	12.148	1,96
1999-2000	124.385	49.141	9.717	2,11
2000-2001	126.507	49.934	10.786	2,04
2001-2002	132.402	49.756	14.542	2,06
2002-2003	146.389	49.285	25.341	1,96

Posti di sostegno in deroga



Rapporto alunni handicappati e docenti di sostegno



* Fonte: "2003: l'handicap e l'integrazione nella scuola", MIUR.

** Legge n. 449/1997, art. 40: "La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici della provincia (...). È assicurata la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto (...) in presenza di handicap particolarmente gravi".



MODIFICHE CONCORDATE CON REGIONI E COMUNI

La Conferenza Unificata del 10 dicembre 2003 ha dato parere **favorevole** al decreto sul primo ciclo, concordando con il Governo alcune modifiche al testo, che chiariscono meglio alcuni passaggi del decreto stesso. In particolare:

- Viene esplicitata la possibilità, già esistente, per le scuole dell'infanzia e quelle del primo ciclo di aggregarsi in **istituti comprensivi**.
- Viene richiamata, tra le finalità della scuola primaria, la valorizzazione delle diversità individuali, con particolare riguardo a quelle derivanti da **disabilità**.
- Circa il **tempo-scuola** della **scuola primaria**, è stato esplicitato che:
 - le ore facoltative opzionali (fino a 99 ore annue, pari a 3 ore settimanali) vanno scelte all'atto dell'iscrizione e – una volta scelte – divengono obbligatorie;
 - tutte le ore facoltative opzionali sono **gratuite**;
 - il tempo eventualmente dedicato alla mensa potrà arrivare fino a 330 ore annuali (10 ore settimanali);
 - l'assistenza educativa alla mensa sarà garantita dai docenti.
- Circa il **tempo-scuola** della **scuola secondaria di primo grado**, è stato esplicitato che:
 - le ore facoltative opzionali (fino a 198 ore annue, pari a 6 ore settimanali) vanno scelte all'atto dell'iscrizione e – una volta scelte – divengono obbligatorie;
 - tutte le ore facoltative opzionali sono **gratuite**;
 - il tempo eventualmente dedicato alla mensa potrà arrivare fino a 231 ore annuali (7 ore settimanali);
 - l'assistenza educativa alla mensa sarà garantita dai docenti.
- Per gli **anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia**, viene esplicitato che la sperimentazione dell'anticipo è finalizzata anche alla definizione delle nuove professionalità e delle nuove modalità organizzative che esso comporta per essere introdotto a regime, dopo aver consultato l'ANCI.

Il parere della Conferenza Unificata viene trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti, che a loro volta esprimeranno il proprio parere sul decreto, da rendere al Governo entro la fine del mese di gennaio 2004.

